

punito col carcere da sei mesi ad un anno e colla multa da cento a cinquecento lire.

« La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Il tribunale potrà pronunziare per i tutori l'esclusione dagli uffici tutelari per un tempo non maggiore di cinque anni, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà pel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

ZACCARIA. Tanto nell'articolo 1, quanto nell'articolo che discutiamo, si sono distinte due qualità di pena. Vi è la punizione del carcere e della multa, vi è l'interdizione dalla patria potestà e dagli uffici di tutela.

Stava bene la medesima competenza per l'azione pubblica che si esperimentava cumulativamente per le due pene, ma ora che, colla correzione che abbiamo votata all'articolo 1, si distinguono le competenze, io domanderei: abbiamo noi una confidenza per l'azione civile, che dovrebbe esperimentarsi da quelle persone indicate dal Codice civile, cioè dai parenti di questi sventurati girovagli, onde possa essere efficace? Io quindi proporrei alla Camera che si sanzionasse qui il principio che per la pena dell'interdizione dalla patria potestà e dall'ufficio tutelare si stabilisse l'azione pubblica, confidandola al pubblico Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. C'è nell'ultimo articolo.

ZACCARIA. Allora sarebbe questione di allogamento. Io volevo allogarlo all'articolo 3 a vece dell'articolo 14, ma per cotesta forma non sollevo questione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio osservare all'onorevole Zaccaria che pel Codice civile queste azioni sono affidate al pubblico Ministero e si promuovono d'ufficio, ma poi c'è l'articolo 14 di questa legge che contiene lo stesso concetto.

PRESIDENTE. Onorevole Zaccaria, siccome il Codice civile già provvede, non è il caso.

Pongo ai voti l'articolo 3.

MICHELINI. L'onorevole Pisanelli mi pare avesse proposto l'emendamento...

PRESIDENTE. Vi ha rinunciato, onorevole Michelini.

MICHELINI... l'emendamento soppressivo delle parole indicate nell'articolo 1. Io l'ho appoggiato: se l'onorevole Pisanelli lo ha ritirato, io lo ripresento.

PRESIDENTE. Non lo può, onorevole Michelini, il regolamento lo vieta.

MICHELINI. Proporrei almeno che, invece di dire « indicati nell'articolo primo » si dicesse: « di cui all'articolo primo. »

GUERZONI, *relatore*. Per rispetto all'ammirabile costanza dell'onorevole Michelini e alla sua veneranda canizie la Commissione accetta il suo emendamento. *(Si ride)*

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti quest'articolo 3.

DE BLASIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE BLASIO. Mi premerebbe di sapere se dalla redazione dell'articolo 3, e precisamente dall'ultima sua parte, siano state cancellate le parole: « La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. »

PRESIDENTE. Queste parole rimangono; c'è poi da aggiungere: « il tribunale potrà pronunziare. »

DE BLASIO. Allora io domanderei dalla cortesia dell'onorevole guardasigilli e degli onorevoli componenti la Commissione se abbiano inteso di attribuire alla competenza del tribunale correzionale cotesti casi di rimozione dalla tutela, di esclusione dagli uffici tutelari e di privazione della patria potestà dei quali si ragiona nell'ultima parte dell'articolo 3, sottraendoli alla competenza ordinaria, che sarebbe del tribunale civile.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole De Blasio avesse assistito ieri alla discussione...

DE BLASIO. Vi ho assistito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... e allora dovrebbe ricordare che io, per evitare questa difficoltà, proposi che si distinguesse la rimozione dalla tutela, la privazione dei diritti di patria potestà e la esclusione dagli uffici tutelari. La prima, io dissi, può ammettersi come conseguenza della condanna, ma la privazione dei diritti della patria potestà e la esclusione dagli uffici tutelari, come cose di maggiore importanza, non possono essere sottratte alla ordinaria competenza dei tribunali. Epperò proposi di aggiungere all'articolo 1 e all'articolo 3 del progetto, le parole: *il tribunale potrà pronunziare la esclusione dagli uffici tutelari, ecc.*

DE BLASIO. Per l'esattezza della redazione di questa parte dell'articolo 3, mi permetterei di fare osservare che, dove si dice « ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile, » bisognerebbe piuttosto dire « ai sensi degli articoli 233 e 271 del Codice civile »...

PRESIDENTE. Indichi le ragioni, onorevole De Blasio.

DE BLASIO... perciocchè nell'articolo 269 sono soltanto indicati alcuni casi pei quali si possa essere rimosso od escluso dagli uffizi tutelari, e a codesti casi se ne aggiunge un altro per virtù della disposizione che si contiene nella accennata ultima parte dell'articolo 3 di questa legge. Per contrario poi è nell'articolo 271 del Codice civile che si stabiliscono le norme e le forme per le quali si può ottenere la rimozione di coloro che sono caduti in quelle date colpe. E poichè coll'ultimo inciso dell'articolo 3 di questa legge, a mio avviso, s'intese di stabilire precisamente in che modo e presso quale magistrato si debba procedere per ottenere la rimozione dagli uffizi tutelari o la privazione della patria potestà, crederei più esattamente citato l'articolo 271 anzichè il 269 del Codice civile, per ciò che si riferisce alla rimozione dagli uffizi tutelari.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma, onorevole De Blasio, qui bisognava indicare le cagioni per le quali si